



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO L.C.G. SCOTTI - Presidente -

Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere -

Oggetto

Assegno di
mantenimento

Ud. 07/04/2022 -
CC

R.G.N. 8219/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8219-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato C (omissis)
, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
, con procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

(omissis) elett.te domiciliata presso l'avvocato
(omissis) dal quale è rappres. e difeso, con procura
speciale in calce al controricorso.;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di
CATANZARO;

- intimato -



avverso la sentenza n. 2411/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Su ricorso di (omissis) il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13.12.17, così statuiva: pronunciava la separazione personale dei coniugi (omissis) revocava il contributo al mantenimento a carico di (omissis) a favore dei due figli, ormai maggiorenni, e a favore della (omissis); revocava l'assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale osservava, inoltre, che entrambe le domande di addebito erano infondate.

La (omissis) proponeva appello; resisteva (omissis), proponendo appello incidentale sull'addebito.

Con sentenza del 17.12.19, la Corte territoriale accoglieva l'appello principale, ponendo a carico del (omissis) la somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento della (omissis), dichiarando inammissibile il ricorso incidentale, osservando che: l'incidentale configurava domanda nuova perché basata su fatti diversi e generici; non era stato provato che l'appellante lavorasse in nero; non era stata provata una stabile convivenza della donna con terza persona; non era emersa la possibilità di un'effettiva capacità lavorativa dell'appellante, la quale non aveva mai lavorato, priva di titoli di studi, e consideratane l'età di 48 anni; quest'ultima aveva diritto al mantenimento poiché la condizione economica complessiva dell'appellato era migliore.

(omissis) ricorre in cassazione con unico motivo. (omissis).

resiste con controricorso.



RITENUTO CHE

L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., e 115, c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che la (omissis) non avesse una concreta attitudine lavorativa, tenuto conto anche del dato notorio della difficoltà di trovare lavoro in (omissis) in quanto non emergevano fatti di comune esperienza sulla questione lavorativa, mentre la stessa appellante aveva diritto di ricevere il reddito di cittadinanza.

Il motivo è infondato.

Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto sussistere il diritto dell'ex-moglie di ricevere l'assegno di mantenimento, senza una prova positiva dell'impossibilità di quest'ultima di procurarsi i mezzi adeguati per vivere autonomamente, per ragioni oggettive, avendo escluso la effettiva attitudine lavorativa della (omissis) con un richiamo al fatto notorio, di cui però non vi sarebbe riscontro, all'età e alla mancanza di titolo di studio.

Va osservato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 5817/18).

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini



professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866/21).

E' stato altresì rilevato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n.24049/21).

Ora, nel caso concreto, la sentenza impugnata, dopo aver escluso in fatto sia il lavoro in nero ascrivito alla donna, sia la convivenza con altro uomo (ritenute in primo grado), ha negato con un giudizio di merito, incensurabile in questa sede, che la donna avesse una concreta possibilità di reperire occasioni di lavoro basandosi su una pluralità di fattori (età, inesperienza lavorativa, l'attuale e notoria situazione del mercato del lavoro in (omissis) caratterizzata da elevata percentuale di disoccupati e dalla larga diffusione del precariato negli impieghi).

Pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che la (omissis) vesse assolto l'onere della prova su di lei incombente circa la sussistenza di una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita, alla luce dei vari elementi probatori acquisiti, come suesposto.



Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Analogamente, la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c. che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Cass., n. 5009/17; n. 6231/18).

Inoltre, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie,



assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass., n. 17313/20; n.26769/18; n.13395/18; n.26366/17).

Infine, va evidenziato che la doglianza afferente al fatto che la controricorrente potesse aver diritto al reddito di cittadinanza, quale elemento preclusivo dell'assegno di mantenimento, è inammissibile in quanto avente ad oggetto questione nuova, che risulta dagli atti introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1500,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Il Presidente

